

REGOLAMENTO (CE) N. 3652/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1993

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE ad alcune categorie di accordi fra imprese sui sistemi telematici di prenotazione per i servizi di trasporto aereo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2411/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento⁽³⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3976/87, la Commissione è competente ad applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che si riferiscono direttamente o indirettamente alla prestazione di servizi di trasporto aereo.

(2) Il regolamento (CEE) n. 83/91 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1618/93⁽⁵⁾, accorda un'esenzione per categorie a taluni accordi relativi a sistemi telematici di prenotazione (CRS) purché soddisfino le condizioni imposte dal regolamento stesso. L'esenzione per questa categoria di accordi ha efficacia fino al 31 dicembre 1993.

(3) Gli accordi per l'acquisto, lo sviluppo e l'esercizio in comune dei CRS relativi agli orari, alle prenotazioni e all'emissione dei biglietti possono restrin-

gere la concorrenza ed incidere sul commercio tra Stati membri.

(4) I CRS possono essere di valido ausilio per i vettori aerei, le agenzie di viaggio e per gli stessi passeggeri consentendo loro di procurarsi informazioni tempestive e precise, in particolare sulle possibilità di volo, sulle varie tariffe praticate e sulla disponibilità dei posti. questi sistemi possono inoltre essere utilizzati per effettuare le prenotazioni e, in alcuni casi, per emettere i biglietti e le carte d'imbarco, permettendo quindi ai passeggeri di disporre di informazioni complete per poter effettuare la scelta che risponde in maniera ottimale alle loro esigenze. Tuttavia, per ottenere questi benefici, le visualizzazioni degli orari, dei voli e delle tariffe dei voli devono essere per quanto possibile complete e imparziali.

(5) Nel mercato dei CRS le singole imprese europee non sono individualmente in grado di realizzare gli investimenti e le economie di scala che possono consentir loro di fare concorrenza ai sistemi più avanzati già disponibili. Occorre quindi permettere la cooperazione in questo settore ed è opportuno concedere un'esenzione per categoria agli accordi che contemplano la suddetta cooperazione.

(6) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3089/93⁽⁷⁾, la cooperazione non deve consentire ai vettori associati di procurarsi indebiti vantaggi e quindi alterare la concorrenza; è dunque necessario assicurarsi che non esista discriminazione fra i vettori associati ed i vettori aderenti con particolare riferimento all'accesso e all'obiettività della visualizzazione, e l'esenzione concessa a questa categoria di accordi deve essere subordinata a condizioni che consentano a tutti i vettori aerei di aderire ai sistemi su basi non discriminatorie per quanto riguarda l'accesso, la visualizzazione, l'inserimento delle informazioni e i canoni da corrispondere. Inoltre, per mantenere la concorrenza su un mercato oligopolistico, gli abbonati devono essere in grado di passare da un sistema all'altro mediante

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 9.

(2) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 19.

(3) GU n. C 253 del 30. 9. 1992, pag. 11.

(4) GU n. L 10 del 15. 1. 1991, pag. 9.

(5) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 23.

(6) GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 1.

(7) GU n. L 278 dell'11. 11. 1993, pag. 1.